COMUNE DI CAMPOSPINOSO

C.A.P. 27040 PROVINCIA DI PAVIA C.F. 84000470181

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di marzo alle ore 19.00, nella sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, sessione STRAORDINARIA D'URGENZA in prima convocazione.

Risultano:

N. d'ordine		Presenti	Assenti
1	Fasani Paolo	X	
2	Santoro Osvaldo Domenico	X	
3	Rovati Ernesto	X	
4	Quintiero Francesco		X
5	Volpin Olga	X	
6	Milanesi Silvana	X	
7	Borrè Valeria	X	
8	Romanini Davide	X	
9	Scappini Diego	X	
10	Araldi Mario	X	
11	Monti Andrea		X
12	Labita Franco		X
13	Maggi Massimo	X	
	Totale n.	10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa VERCESI Elena

Il Signor Fasani rag. Paolo, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOSPINOSO, ALBAREDO ARNABOLDI E OLIVA GESSI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che in data 01.04.2014 scade la Convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi;
- che l'Amministrazione è addivenuta all'intendimento di ricercare una forma associativa, comunque tesa a garantire l'efficienza e l'economicità del servizio;

RITENUTA l'opportunità, a seguito delle trattative intercorse, di approvare una nuova convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale, secondo gli accordi che risultano nella bozza qui allegata e composta da n. 10 articoli;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 465/1997;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., espressi dal Responsabile della Struttura n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi, allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto reso ai sensi dell'art. 239, c.1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;

VISTO l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. 0
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la Convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi, per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale;

2. **DI APPROVARE** l'allegato schema di Convenzione, che si compone di n. 10 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che il Comune Capo Convenzione viene individuato nel Comune di Campospinoso;

4. **DI DARE ATTO** che la Convenzione avrà durata dal 02.04.2014 o dalla data successiva stabilita dal Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia e fino al 30.06.2014;

5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi.

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:

CONSIGLIERI presenti	n. 10
CONSIGLIERI votanti	n. 10
CONSIGLIERI astenuti	n. 0
VOTI FAVOREVOLI	n. 10
VOTI CONTRARI	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2014 avente ad oggetto: "Approvazione convenzione tra i Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale.".

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to Lanati rag. Elisabetta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE;

Premesso che, al fine di rispettare i commi 557, 557-bis e 557-ter della Legge n. 296/2006 e l'art. 76 del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 e s.m.i., si ravvisa l'opportunità di ampliare il numero degli Enti in convenzione al fine di rispettare il limite ivi previsto;

si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Campospinoso, lì 25.03.2014

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA N. 1
F.to Lanati rag. Elisabetta

COMUNE DI CAMPOSPINOSO
Provincia di Pavia

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Maria Cristina Rovati, revisore dei conti del Comune di Camposplnoso, chiamata ad esprimere parere sulla proposta di delibera da adottarsi da parte del Consiglio Comunale convocato per il 26 marzo 2014 ed avente per oggetto: "Approvazione della convenzione fra i Comuni di Camposplnoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi per l'esercizio in forma associata della Segreteria Comunale"

visto

- il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.;

raccomandando agli organi dell'Ente il rispetto del limite delle spese di personale di cui al commi 557,557-bis e 557 ter legge n. 296/2006 e l'articolo 76 del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza, all'approvazione della delibera.

Lì, 25/03/2014

IL REVISORE
(dott. Maria Cristina Rovati)

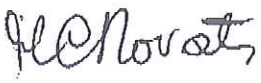

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOSPINOSO, ALBAREDO ARNABOLDI E OLIVA GESSI PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno ..... del mese di ....., tra il Comune di Campospinoso, C.F./P.IVA 01480060183, legalmente rappresentato dal Sindaco Fasani rag. Paolo, il Comune di Albaredo Arnaboldi, C.F./P.IVA 01738930187, legalmente rappresentato dal Sindaco Preda Arch. Francesco e il Comune di Oliva Gessi, C.F./P.IVA 00468570189, legalmente rappresentato dal Sindaco Ascagni dott. Giuseppe, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO che:

l'Amministrazione Comunale di Campospinoso, con deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Albaredo Arnaboldi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile;

l'Amministrazione Comunale di Oliva Gessi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile,

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Campospinoso, Albaredo Arnaboldi e Oliva Gessi, in Provincia di Pavia, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Campospinoso assume la veste di Comune Capo Convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti nonché ai provvedimenti dell'Ente tempo per tempo competente per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Nel caso di non contestualità delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni Comunali firmatarie della presente Convenzione, il Sindaco neo insediato può esercitare il potere di mancata conferma del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dall'art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 465/97; tale provvedimento, debitamente comunicato all'interessato e ai Sindaci dei Comuni convenzionati, determina l'immediata risoluzione della Convenzione.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. In caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale titolare, le relative funzioni vengono svolte dal Segretario supplente.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, su proposta del Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Il Segretario Comunale presterà la propria opera su cinque giorni lavorativi.

Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, permessi, congedi, ecc.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale spetta il trattamento economico previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.

Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, sostenute con l'utilizzo del mezzo proprio, per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni, ancorate alla tariffa vigente tempo per tempo.

La spesa relativa al trattamento economico ed alle spese di viaggio del Segretario Comunale graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Campospinoso:	54,98%
Comune di Albaredo Arnaboldi:	28,02%
Comune di Oliva Gessi:	17,00%

Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare ai corsi formazione e aggiornamento e a corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli oneri relativi saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella misura prevista al punto precedente.

Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico degli altri Comuni in Convenzione.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del fondo finanziario di mobilità di cui all'art. 102, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2010, n. 267 e ss.mm.ii., l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4, del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16 maggio 2001, nei limiti indicati dal Contratto Decentrato Integrativo e i diritti di segreteria, che saranno liquidati da ogni Ente e comunicati al Comune Capo Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 41 della Legge 11 Luglio 1980, n. 312.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida dal 02.04.2014 al 30.06.2014 a decorrere dalla sua sottoscrizione o dalla data successiva stabilita dal Ministero dell'Interno - Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Milano- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regione Lombardia.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

La presente Convenzione potrà essere risolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;

2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare recante un preavviso di almeno 30 giorni;

3. Rinuncia motivata del Segretario titolare ad una delle sedi, da comunicare ai Sindaci dei Comuni convenzionati con preavviso di almeno sessanta giorni;

4. Mancata intesa tra i Sindaci in merito al provvedimento di nomina del Segretario, ovvero accordo fra le Amministrazioni in merito al provvedimento di revoca del Segretario. In questi casi, così come nell'ipotesi di mancata conferma da parte del Sindaco neo insediato, nel caso di non contestualità

delle elezioni nelle due Amministrazioni Comunali, la risoluzione opererà dalla data di adozione del provvedimento contestato.

In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del Comune Capo Convenzione, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo Convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci e il Segretario Comunale.

ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in classe 4ª.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Campospinoso: _____

Comune di Albaredo Arnaboldi: _____

Comune di Oliva Gessi: _____

Fatto, letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Fasani rag. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 02 APR. 2014

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Magrotti Luigi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elena Vercesi

COMUNE DI CAMPOSPINOSO (Prov. PAVIA)

Campospinoso, lì 02 APR. 2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

Per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Campospinoso, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE